



**Società della salute Fiorentina – Nord – Ovest**

**Regolamento per la gestione delle morosità di utenti inseriti nelle strutture in concessione per anziani non autosufficienti del Comune di Sesto Fiorentino (RSA e Centri Diurni)**

**Premessa**

La Cooperativa Elleuno gestisce in concessione, a seguito di procedura aperta, le strutture per anziani non autosufficienti del Comune di Sesto Fiorentino e dei relativi servizi di RSA e Centro diurno, per il periodo dal 1/01/2013 al 31/12/2021.

Il contratto stipulato tra Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e Coop. Elleuno di Casale Monferrato indica le prestazioni che sono affidate all'aggiudicatario tra cui le modalità di determinazione e riscossione delle tariffe da applicare agli ospiti delle strutture.

**Art. 1**

**Determinazione della Retta** (riferimento art. 9 Contratto)

La retta giornaliera è corrisposta, per la parte della c.d. quota Sanitaria, dalla Azienda Sanitaria di Firenze, sulla base di apposita convenzione.

La parte restante costituisce la c.d. quota sociale, che è a carico dell'utente.

La Società della Salute, per il Comune di residenza degli utenti, provvede, in tutto o in parte, secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso", approvato con deliberazione Assemblea SdS n. 26/2015, e sulla base delle disponibilità finanziarie, alla contribuzione per il pagamento della quota sociale dovuta dagli utenti la cui situazione economica sia tale da non consentirgli di far fronte al pagamento della somma dovuta.

E' onere del Concessionario verificare, prima di ciascun ricovero o inserimento, che vi sia l'autorizzazione o l'impegnativa da parte della Azienda Sanitaria per la parte relativa alla quota sanitaria e della Società della Salute o del Comune per la eventuale compartecipazione alla quota sociale. In assenza di specifica impegnativa la retta sarà a totale ed esclusivo carico dell'utente e nessuna partecipazione o integrazione potrà essere richiesta agli Enti suddetti.

**Art. 2**

**Riscossione delle Retta** (riferimento art. 11 Contratto)

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla fatturazione e riscossione delle somme dovute dalla Azienda Sanitaria e dagli utenti e, nei limiti indicati all'art.1, dalla Società della Salute.

Il Concessionario dovrà organizzare le attività di riscossione assicurando agli utenti la ricezione di fatture mensili posticipate nelle quali dovranno essere distintamente indicati il numero di giornate di presenza e l'importo unitario delle quote a carico dell'utente nel periodo di riferimento.

**Art. 3**

**Gestione delle morosità** (riferimento art. 11 c. 3° Contratto)

Nell'ipotesi di utenti ospiti morosi, dopo aver esperito ogni utile tentativo per ottenere la riscossione del credito e prima di procedere ad azioni esecutive, il Concessionario comunicherà per iscritto alla Società della Salute i nominativi degli utenti.

Tale comunicazione dovrà avvenire al maturare di almeno n. 3 mensilità di debito e dovrà essere accompagnata da nota descrittiva delle procedure esperite o in corso.  
La comunicazione di cui sopra potrà essere attivata solo per utenti per i quali è concessa quota sanitaria ed eventuale compartecipazione alla quota sociale.

Le comunicazioni del Concessionario saranno valutate dall'Assistente Sociale di riferimento che predisporrà una relazione contenente ogni utile informazione circa la situazione familiare e sociale del beneficiario e dal Servizio Amministrativo che predisporrà una relazione contenente ogni utile informazione (nota amministrativa) circa la situazione reddituale del beneficiario e/o dei rispettivi tenuti.

Entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Concessionario la Commissione Assistenza di cui all'art. 8 del "Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso" valuterà la possibilità di intervenire a sostegno dell'utente attraverso contributi economici o altro (quali contributo alla RSA, piani di rientro, segnalazione per avvio procedimento per nomina Amministratore di Sostegno, ecc.)

L'esito della Commissione Assistenza verrà comunicato al Concessionario. La decisione della Commissione non è opponibile dal Concessionario.